

FONDO COMUNI CONFINANTI **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema del Quinto atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 4 agosto 2016 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – primo stralcio – nel territorio della provincia di Belluno”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Provincia di Belluno, codice fiscale 93005430256 e partita I.V.A. 00847010253, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 4 agosto 2016, prot. PAT n. 416062, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – primo stralcio – nel territorio della provincia di Belluno”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 13 del 25 luglio 2016, con la quale è stato approvato il finanziamento del primo stralcio della suddetta proposta di Programma per un importo complessivo di Euro 27.810.000,00, a fronte di un costo complessivamente pari a Euro 54.080.428,57;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 17 del 28 novembre 2016 è stato modificato il termine di efficacia della Convenzione, previsto dall'articolo 16, comma 1, primo alinea, ridefinendolo al 31 dicembre 2025;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 del 6 marzo 2017 è stata approvata, nella sua nuova formulazione, la scheda di progetto “8b/A Vivere le Dolomiti – attuazione del piano di marketing territoriale”, allegata alla citata Convenzione;
- in data 30 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione relativa al secondo stralcio della proposta di Programma nel territorio della provincia di Belluno che recepisce le modifiche indicate ai punti precedenti;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 1706 del 16 gennaio 2018, prot. PAT n. 26157, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Provincia di Belluno;

- al fine di dare esecuzione, rispettivamente, alle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 del 30 gennaio 2018, n. 4 del 28 gennaio 2019, n. 9 del 15 aprile 2019 e n. 13 dell'1 luglio 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 15 febbraio 2018, prot. PAT n. 97765, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, in data 5 marzo 2019, prot. PAT n. 147200, il secondo atto aggiuntivo, in data 21 maggio 2019, prot. PAT n. 323068, il terzo atto aggiuntivo e in data 31 luglio 2019, prot. PAT n. 480423, il quarto atto aggiuntivo, ove il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti è complessivamente pari a Euro 27.610.000,00, mentre il costo complessivo dell'insieme dei progetti strategici disciplinati dalla Convenzione è di Euro 55.316.428,57;
- in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 22 giugno 2020, nonché a seguito della deliberazione dello stesso Comitato n. 15 del 2 dicembre 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno, in data 28 agosto 2020, prot. PAT n. 527269 del 31 agosto 2020, hanno sottoscritto l'atto integrativo alle Convenzioni per l'attuazione della proposta di Programma nel territorio della provincia di Belluno – primo, secondo e terzo stralcio – , per consentire modalità semplificate di liquidazione della quota impiegata per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, comma 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 4 bis;
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

QUINTO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2016, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:
"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:
"La Provincia di Belluno può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, primo alinea, possono essere concesse per adeguati motivi dalla Provincia di Belluno mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti".

3. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2016, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
- _____ -